

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE

**PIANO DEL CONSUMATORE AI SENSI DEGLI ARTT. 67 CCII
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE
ESECUTIVE**

Il sottoscritto SARPIETRO PIETRO nato a [REDACTED] (codice fiscale SRPPTR74C04C351X), residente a [REDACTED] rappresentato e difeso nella presente procedura dagli avv.ti Alessia Tarlazzi (CF TRLLSS72R48B249B) e Maria Olivia Zambelli (CF ZMB MLV73H43A944Y) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Alessia Tarlazzi sito in Medicina (BO) Via Libertà n. 61, come da procura che si allega al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni agli seguenti indirizzi pec: alessiatarlazzi@ordineavvocatibopec.it e mariaolivia.zambelli@ordineavvocatibopec.it; (doc. a)

Oggetto: **PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE AI SENSI DEGLI ARTT. 67 ss CCII**

Sommario

1. Premesse	2
2. Le cause del sovraindebitamento e la mancanza di dolo, mala fede o colpa grave.....	3
3. Le valutazioni sul merito creditizio del ricorrente.....	4
4.Procedimenti esecutivi avviati e/o conclusi	5
5 Situazione Passivo	6
6 Situazione Attivo.....	6
7. Elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento del nucleo familiare.....	7
8. La Proposta del Piano del Consumatore.....	8
9. L'alternativa liquidatoria	9



1. Premesse

- In data 18/11/2022, il signor Sarpietro, dichiarava di trovarsi in stato di sovraindebitamento, a causa del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile (ex artt.6 e 2 Legge 3 del 27.1.2012) e proponeva, per il tramite della associazione Cittadinanzattiva Emilia – Romagna, davanti all’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, un piano del consumatore (doc. 1 istanza OCC).

- L’Organismo prescelto nominava, quale Gestore della crisi, il Collegio n. 4, presieduto dall’avv. Marisa Ferro (prot. 57/2022) (doc. 2 comunicazione OCC).

- L’istante vive, provvisoriamente, nell’immobile sito [REDACTED]
[REDACTED] di proprietà della nonna. (doc. 3 copia stato di famiglia)

Il signor Sarpietro non possiede beni immobili. (doc. 4 visura catastale)

Il signor Sarpietro lavora, dal 20/10/2021, con contratto a tempo indeterminato per la società [REDACTED]
[REDACTED] percependo uno stipendio mensile netto di circa € 1.300,00 per 14 mensilità (doc. 5 buste paga e contratto di lavoro).

Il signor Sarpietro non possiede beni mobili registrati (cfr. doc. IV allegato alla relazione). L’autovettura condotta dal signor Sarpietro è di proprietà di [REDACTED]
[REDACTED] che la concede in comodato gratuito. Il ricorrente sostiene le spese per carburante, manutenzione, bollo e assicurazione.

Il signor Sarpietro presenta una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore a norma degli artt. 67 e ss CCII.

È stata consegnata al gestore nominato tutta la documentazione utile per illustrare l’attuale situazione economico patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti.

Il gestore ha consegnato la relazione ex art. 68 CCII qui allegata (doc. 6 relazione OCC ed allegati)

Il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza, secondo quanto



previsto dall'art. 65 I comma CCII che rimanda alla definizione di sovraindebitamento di cui alle norme generali ex art. 2, comma 1 lettera c).

L'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012. Né ha beneficiato di alcuna esdebitazione nel quinquennio come da dichiarazione già rilasciata al Gestore della crisi.

L'istante non ha subito, per cause direttamente imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L.3/2012 (revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo omologato, revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore). (doc. 7 copia autodichiarazioni Sarpietro)

Il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte non rende all'istante possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite per le motivazioni che saranno di seguito esposte.

2. Le cause del sovraindebitamento e la mancanza di dolo, mala fede o colpa grave

L'art. 69 CCII al primo comma stabilisce che il consumatore non può accedere alla procedura se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.¹

Nel caso di specie le ragioni, le origini dei debiti risalgono a prima dell'anno 2009, allorquando contrasse dei debiti di natura consumeristica per far fronte alle esigenze della famiglia (per l'acquisto degli arredi della casa con cui viveva in affitto e per le esigenze del figlio).

Nel 2006, infatti, il signor Sarpietro contrasse con la società Prestitempo un finanziamento di € 12.000,00 da restituire in n. 60 rate con importo per ciascuna rata di € 249,50. (doc. 8 contratto Finanziamento Prestitempo).

¹ Come noto la modifica apportata alla legge 3/2012 ad opera della legge del 18 dicembre 2020 n. 176 ha introdotto all'art. 7 comma 2 la lettera d-ter che testualmente prevede che la proposta non è ammissibile quando il debitore, *limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.*



Oltre al predetto finanziamento, uno dei quali garantito da cessione del quinto, furono sottoscritti altri finanziamenti; tutti onorati.

Nel 2009 il rapporto con la compagna (dalla quale era nato, nel marzo del 2004, un figlio) si interrompe e l'istante fu costretto a reperire un alloggio, sempre in locazione.

In quel periodo, a fronte di uno stipendio di circa 1.500,00, tra affitto, rate dei finanziamenti e versamento alla ex compagna per le somme per il mantenimento del figlio, il signor Sarpietro aveva uscite per circa € 1.800,00 e, ad un certo punto, non è più riuscito a farvi fronte.

3. Le valutazioni sul merito creditizio del ricorrente

Come si evince dalla relazione redatta dai Gestori della crisi nominati per la procedura del signor Sarpietro, le due società erogatrici il finanziamento non hanno tenuto conto, **al** momento dell'erogazione dello stesso, della capacità del richiedente di restituire lo stesso secondo le rate convenute. (cfr. doc. 8 contratto Prestitempo e doc. 9 copia contratto Findomestic)

L'art. 68 comma 3 CCII, infatti, stabilisce che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Prosegue ancora precisando A tal fine di ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Nel caso di specie, il primo finanziamento è stato concesso nel mese di ottobre del 2006. La società Prestitempo avrebbe dovuto fare riferimento alla dichiarazione dei redditi riferita al 2005 allorché il signor Sarpietro, come si evince dall'estratto conto previdenziale che si allega, godeva di una retribuzione lorda annua di € di € 16.803,00 annua. (doc. 10 copia estratto conto previdenziale)

Ebbene, facendo riferimento alle 12 mensilità, il reddito mensile netto del signor Sarpietro all'epoca era pari ad € 979,00 mensili e, in quanto tale, tenuto conto del proprio nucleo familiare e dei parametri indicati dalla citata norma, la società



Prestitempo non avrebbe dovuto concedere il finanziamento secondo l'importo erogato.

Anche la società Findomestic, che ha concesso il finanziamento nell'anno 2007, non ha tenuto conto del merito creditizio del ricorrente. (doc. 9 contratto Findomestic). I redditi del 2006 del signor Sarpietro, infatti, erano pari ad € 18.059 lordi annui (equivalenti a circa € 1.052 mensili netti tenuto conto di dodici mensilità); tenuto conto della rata di € 249,50 riferita al precedente finanziamento, il ricorrente non aveva, al tempo, alcuna capacità di restituzione del prestito.

Tutto ciò premesso, si segnala, sin da ora, che i soggetti attualmente titolari del credito Findomestic e Prestitempo non potranno, in virtù del disposto di cui all'art. 69 II comma CCII, presentare osservazioni all'auspicata omologa né proporre reclamo al relativo provvedimento.

4.Procedimenti esecutivi avviati e/o conclusi

Si segnala all'intestato Tribunale che le società IFIS Npl s.r.l. e AT NPL SPA, nelle more, hanno notificato al ricorrente atto di pignoramento presso terzi con terzo pignorato il datore di lavoro [REDACTED]
[REDACTED] recante rispettivamente:

- Quanto a IFIS NPL RGE 2797/2023 e udienza fissata per il giorno 26.02.2024;
- Quanto a AT NPL SPA RGE 2746/2023 con udienza fissata in data 31.01.2024 (doc. 11 e 12 copia pignoramenti presso terzi IFIS NPL e AT NPL SPA)

Le scriventi formulano istanza affinché le eventuali somme accantonate e non ancora oggetto di assegnazione, vengano restituite al ricorrente.

Si formula, altresì, istanza ex art. 70 comma 4 CCII, affinché l'Ill.mo Giudice delegato che verrà nominato disponga, con il decreto di apertura dell'instaurata procedura, la sospensione delle procedure esecutive pendenti.



5 Situazione Passivo

Si riportano di seguito le tabelle contenenti i dati di ciascun creditore con l'ammontare del loro credito, suddivisi per soggetti obbligati. (doc. 13 copia precisazione dei crediti).

CREDITORI	AMMONTARE CREDITO	CAUSA DI PRELAZIONE
IFIS NPL S.R.L. (Prestitempo)	€ 9.319,40	Chirografario
AT NPL'S SPA (Findomestic)	€ 8.548,01	Chirografario
Blue Factor S.p.a. (in qualità di mandataria di Pulsar SPE s.r.l.)	€ 2.950,86	Chirografario
Unione dei Comuni Terre e Fiumi	€ 588,26	Chirografario
Comune di Argenta (Polizia Locale)	€ 254,64	Chirografario
Amministrazione Finanziaria	€ 478,84	Privilegiato grado 18
ADER	€ 90,97	Chirografario
Europa Factor S.p.a.	€ 712,44	Chirografario
Nuovo Circondario Imolese (tributo e sanzioni)	€ 356,87	Privilegio grado 20
Nuovo Circondario Imolese (oneri, spese spedizione e interessi)	€ 115,20	Chirografario
Totale	23.415,49	

6 Situazione Attivo

L'istante percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.300 per n. 14 mensilità.

La quota del TFR del signor Sarpietro, alla data del 31.08.2023 è pari ad € 2.596,68 lordi ed è stata esclusa, trattandosi di credito attualmente inesigibile.



Il TFR del ricorrente, peraltro, costituisce un fondo rischi per lo stesso per far fronte ad eventuali spese anche future urgenti indifferibili sia per se sia per il figlio, ancora non economicamente autosufficiente, non potendo contare sull'aiuto economico di nessuno.

7. Elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento del nucleo familiare

Elenco delle spese correnti mensili necessarie al proprio sostentamento

Causale	Annuale	mensile
Spese mensili mantenimento figlio ordinarie	3.000,00	250,00
Spese mensili mantenimento figlio straordinarie	1.200,00	100,00
Utenze (Luce/Gas/telefono/tari)	1.800,00	150,00
Spese alimentari	3.000,00	250,00
Benzina Assicurazione macchina e bollo	3.600,00	300,00
Vestituario	360,00	30,00
Spese mediche	360,00	30,00
Condominio	600,00	50,00
Fondo rischi	600,00	50,00
Totale	14.520,00	1.210,00

Il signor Sarpietro, in forza del provvedimento del Tribunale di Bologna del 11.11.2018, deve versare alla ex compagna, a titolo di mantenimento del figlio, la somma di € 250,00 mensile oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% che sono state stimate forfettariamente in € 100,00 mensili. (doc.14 copia provvedimento Tribunale)



Per quanto concernono le spese dedicate alle utenze e al condominio, attualmente il ricorrente vive nell'abitazione di proprietà della nonna e contribuisce nella misura del 50 % alle spese, a tale riguardo si producono copia delle bollette e condominio riferite all'anno 2022. (doc.15 e 16 copia bollette e copia spese condominiali)

8. La Proposta del Piano del Consumatore

I ricorrenti intendono proporre con il piano in esame, il pagamento della somma complessiva di **€ 7.800,00 in 4 anni**, con un pagamento di **€ 150,00 mensili per n. 13 mensilità**.

Grazie all'apporto della predetta somma, sulla scorta del passivo così come accertato, è previsto il pagamento:

- euro 200,00 per i costi della procedura (imposta di registro decreto di omologa)
- euro 1.518,68 per il pagamento dell'OCC, in prededuzione;
- euro 478,84 per il pagamento dell'Amministrazione finanziaria;
- euro 356,87 per il pagamento del Nuovo Circondario Imolese
- euro 5.245,61 per il pagamento dei restanti creditori.

Di seguito si riepilogano gli importi messi a disposizione da ciascun ricorrente e la relativa percentuale di soddisfacimento dei creditori.

Costi della procedura	200,00	100% € 200,00
OCC	1.518,68	100% € 1.518,68
Amministrazione Finanziaria	478,84	100% 478,84
Nuovo Circondario Imolese	356,87	100% 356,87
IFIS npl s.r.l.	9.319,40	23,23% € 2.164,99
AT NPL spa	8.548,01	23,23% € 1.985,79
Blue Factor S.p.a	2.950,86	23,23% € 685,51
Unione dei Comuni Terre e Fiumi	588,26	23,23% € 136,66



Comune di Argenta (Polizia Locale)	254,64	23,23% € 59,16
ADER	90,97	23,23% € 21,13
Europa Factor S.p.a.	712,44	23,23% € 165,51
Nuovo Circondario Imolese	115,20	23,23% € 26,76

9. L'alternativa liquidatoria

La presente proposta è preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto che il signor Sarpietro non è proprietario né di beni mobili registrati né di beni immobili come indicato dai gestori nella loro relazione e che la procedura di liquidazione verrebbe contenuta in tre anni.

Inoltre, non va trascurato l'altro aspetto strettamente collegato alla *ratio* della vecchia legge n. 3 del 2012, oggi del CCII, il cui scopo è quello di consentire al debitore meritevole di godere del cd "*fresh start*".

Con tale espressione vengono chiamate, nei paesi anglosassoni, le procedure di sovraindebitamento, dove da ormai molti anni è possibile risolvere le situazioni di sovraindebitamento accedendo a specifiche procedure di legge. "Fresh start" ha il significato, appunto, di **nuova partenza**, ovvero di dare la possibilità alle persone di **lasciarsi definitivamente alle spalle l'esperienza del sovraindebitamento e ripartire con il diritto di avere una vita dignitosa e serena**.

E proprio di questo hanno bisogno i ricorrenti, di poter usufruire di una nuova partenza.

Tutto ciò premesso, gli esponenti, *ut supra* rappresentati difesi e domiciliati

RICORRONO

all'Ill.mo Tribunale di Bologna, affinché, visto l'art. 70 CCII, valutata la proposta sopra riportata e constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, Voglia:



- Procedere all'omologazione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 70 CCII nell'interesse del ricorrente secondo i termini e le modalità indicate nella proposta come sopra formulata, anche tenuto conto della relazione redatta dal Collegio dei Gestori della Crisi, avv.ti Marisa Ferro, Maria Elena Monaco, Laura Zennaro;
- Disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventerà definitivo non possono essere iniziate e/o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive con particolare riferimento alle procedure esecutive promosse da IFIS Npl s.r.l. e AT NPL s.r.l e recanti rispettivamente RG 2797/2023 e 2746/2023;
- Disporre sino alla conclusione del procedimento, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente;
- stabilire la forma di pubblicità ritenuta più idonea nel rispetto della privacy e delle recenti normative europee in materia, nonché delle norme relative alla pubblicazione di dati sensibili da parte della P.A,

Si producono:

- a) Mandato sottoscritto signor Sarpietro;
- 1) Copia istanza OCC;
- 2) Accettazione incarico OCC e preventivo;
- 3) Copia stato di famiglia;
- 4) Copia visura catastale signor Sarpietro;
- 5) Copia buste paga e contratto di lavoro Sarpietro;
- 6) Copia relazione OCC ed allegati;
- 7) Copia autodichiarazioni Sarpietro
- 8) Copia contratto Prestitempo;
- 9) Copia contratto Findomestic;
- 10) Copia estratto conto previdenziale;
- 11) Copia pignoramento IFIS NPL;
- 12) Copia pignoramento AT NPL;



- 13) Copia precisazione crediti;
- 14) Copia provvedimento Tribunale;
- 15) Copia bollette;
- 16) Copia spese condominiali;
- 17) Copia CRIF;
- 18) Copia CENTRALE RISCHI
- 19) Copia estratti ruolo ADER;
- 20) Copia carichi pendenti anagrafe tributaria;
- 21) Copia estratti conto
- 22) Copia ultime tre dichiarazione dei redditi;
- 23) Copia CAI;
- 24) Elenco creditori;
- 25) Elenco spese;
- 26) Certificato casellario e comunicazione ex art. 335 cpp

Bologna, 26 gennaio 2024

avv. Alessia Tarlazzi

avv. Maria Olivia Zambelli

